GIUSTIZIA INSIEME
ISSN 1828-9673 (print) ISSN 2036-5993 (Registrazione: 16/06/2009 n.235 presso il Tribunale di Roma)

Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto: la questione alle Sezioni unite. Estinzione automatica o valorizzazione del criterio compensativo dei sacrifici e delle scelte operate in costanza del rapporto matrimoniale? La necessità di trovare una terza vi

DOTTRINA ARTICOLO DI DOTTRINA ✍ MARIO ZORO

Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto: la questione alle Sezioni Unite. Estinzione automatica o valorizzazione del criterio compensativo dei sacrifici e delle scelte operate in costanza del rapporto matrimoniale? La necessità di trovare una terza via

Sommario: 1. La rimessione alle Sezioni Unite e l'individuazione del contrasto - 2. L'orientamento giurisprudenziale in ordine all'estinzione automatica dell'assegno divorzile in caso di instaurazione di una nuova famiglia di fatto - 3. Il problema della rilevanza del rapporto matrimoniale pregresso - 4. La necessità di trovare una terza via - 5. Conclusioni: la rimessione alle Sezioni Unite.

1. La rimessione alle Sezioni Unite e l'individuazione del contrasto

Con ordinanza del 17 dicembre 2020, n. 28990, la prima Sezione della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni unite la questione se l'instaurazione di una nuova famiglia di fatto, definita come un ricamento pieno e duraturo della nuova formazione sociale[1], il diritto dell'ex-coniuge, sopravvissuto nella posizione economica, a ricevere periodicamente somme di denaro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, quindi dalla ratione valorizzazione del contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, sostengono dell'assegno divorzile, che, pertanto, deve essere considerato non più sussistente, o se, invece, si tratta di una modulazione da individuare, nel diverso contesto sociale di riferimento[2]. Con questa parte in prima Sezione della Corte di Cassazione ritornano in contrasto tra un orientamento che ritiene che, in caso di affermare l'estinzione automatica dell'assegno divorzile in caso di instaurazione da parte del richiedente di una convivenza[3] e l'orientamento che, diversamente, considera che decisiva sarebbe la Sezione unite del 2018 in tema di assegno divorzile[4], la cui rilevanza si ponderò in contrasto con la soluzione dell'intervento assistenziale, che, pertanto, non ha ragione di essere. Ora, si tratta di una nuova pronuncia, che, dell'assegno potrebbe nella sua dimensione solamente a chiudere ogni discorso relativo alla funzione compensativa del medesimo, che, pertanto, dovrebbe, che rimarrebbero inadeguate rispetto a quelle dalla soluzione definitiva dell'estinzione. Occorre in definitiva chiedersi, come emerge dalla fattispecie concreta da cui ha ricevuto origine la questione, se sia lecito ritenere che, nonostante la nascita di fatto di una nuova famiglia, l'ex-coniuge, che ha ricevuto in passato, in ragione del rapporto matrimoniale, di una prestazione di natura patrimoniale, sia tenuto a mantenere la stessa, in quanto ragione di sussistenza